



COMUNE DI STRAMBINO
Provincia di Torino

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

INDICE DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto e scopo del regolamento
2. Esenzioni
3. Pertinenze delle abitazioni principali
4. Valore aree fabbricabili
5. Fabbricati fatiscenti
6. Validità dei versamenti dell'imposta
7. Comunicazione di variazione
8. Disciplina dei controlli
9. Modalità dei versamenti
10. Differimenti
11. Compenso incentivante al personale addetto
12. Entrata in vigore del regolamento
13. Casi non previsti dal presente regolamento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 28.11.2002
Esecutivo ai sensi di legge il 16.12.2002
Regolamento ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16.12.2002 al
31.12.2002: ESECUTIVO l'1.1.2003

Capo I **NORME GENERALI**

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n.504 e s.m.i.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, nonché dell'art.50 delle legge 27.12.1997 n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2

Esenzioni

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera c)

1. L'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30.12.1992 n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.3

Pertinenze delle abitazioni principali

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera d)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale. L'agevolazione è attribuita ad una sola pertinenza per unità immobiliare.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune é soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.504, del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.4
Valore aree fabbricabili
(D.L.svo 15.12.1997 n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sono quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con provvedimento n.14-2001 e sue s.m.i.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dall'anno cui il Bilancio si riferisce. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Qualora un contribuente dichiari un valore per l'area fabbricabile superiore a quello già predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso.

Art.5
Fabbricati fatiscenti
(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Ai sensi dell'8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992 n.504 e dell'art.1 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 446/1997 l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibile e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Si intende per inagibilità o inabitabilità la situazione di grave e sopravvenuto degrado fisico di un immobile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. L'inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del proprietario. La comunicazione deve essere effettuata prima dell'applicazione del beneficio stesso.

Art.6
Validità dei versamenti dell'imposta
(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata totalmente assolta e a condizione che nella dichiarazione iniziale siano indicati in modo esatto tutti i dati riferiti ai contitolari stessi; in caso contrario si continuerà ad applicare la normativa prevista dall'art.14 del decreto legislativo 504-1992.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.7

Comunicazione di variazione

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art. 59, comma 1, lettera l, n.1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 30.12.1992 è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte dal contribuente, da effettuarsi comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'Ufficio Tributi comunale.

2. I controlli formali degli elementi dichiarati e/o comunicati sono aboliti.

Art.8

Disciplina dei controlli

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera l, nn.3/4/5)

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo del servizio posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Per le violazioni in materia di I.C.I. le sanzioni sono stabilite con deliberazione G.C.n.183 del 26.11.1998.

3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera e) n.5 del D.L.svo 15.12.1997 n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art.9

Modalità dei versamenti

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera n)

1. I pagamenti derivanti dalle operazioni di controllo dovranno essere effettuati con versamento tramite:

- conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Art.10

Differimenti

(D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera o)

1. E' stabilito il differimento dei termini per i versamenti nelle seguenti situazioni particolari:

- decesso del contribuente: il termine di versamento da parte degli eredi è differito di 6 mesi,

- calamità naturali riconosciute ufficialmente: il termine del versamento è differito di 6 mesi.

Art.11

Compenso incentivante al personale addetto (D.L.svo 15.12.1997 n.446, art.59, comma 1, lettera p)

1. Sono attribuiti compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi addetto al recupero dell'evasione I.C.I.
2. Il compenso incentivante di cui al comma 1 viene stabilito in misura percentuale pari al 3,8% delle somme effettivamente introitate a seguito dell'attività di controllo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Qualora il Comune si avvalga del supporto di ditte esterne per l'attività di controllo, la percentuale di incentivo di cui al presente articolo è da commisurarsi agli introiti effettivamente derivanti dalle attività proprie del personale addetto all'Ufficio Tributi.
4. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Responsabile del Servizio Tributi effettua la ricognizione delle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'attività di controllo e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale per l'incremento del fondo di cui all'art. 15 C.C.N.L. 1.4.1999;
5. La liquidazione dei compensi al personale è commisurata all'effettiva partecipazione di ciascun addetto all'attività di controllo sull'evasione ICI, attestata dal Responsabile del Servizio Tributi.

Art.12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.13

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali
 - lo Statuto comunale
 - i regolamenti comunali.